

COMUNE DI ORSOMARSO

Pop. 170/2016

PROVINCIA DI COSENZA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI - PSR Calabria 2007/2013

"REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATICO DI ACCOGLIENZA

TURISTICA"- CUP:D64E15000470002 - CIG: 6663017F8E.

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di luglio, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.


Avanti a me Dott. Silvio Bastardi Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

L'Ing. Mario Antonio Filice, nato a Cosenza IL 25/03/1987 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA 00404880783 che rappresenta nella sua qualità di responsabile area tecnica - Settore III di seguito nel presente atto denominato "Comune".

Il Sig. CHIMENTO PAOLO, NATO A COSENZA IL 27/04/1970 residente a Santa Sofia D'Epiro, in C.da Serra Caravona, 4, nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'Impresa ANGELO CHIMENTO S.N.C. DI CHIMENTO PAOLO & C. - C.DA MUSTICA, 6 87048 - SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) - P.IVA 02919510780, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore" comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale 72 del 27/11/2015, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista Ing.



Gianfranco Crudo con Studio Tecnico in Belvedere Marittimo (CS), alla Via G. Petrellis, n. 29, (P.IVA.:01650140780), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, al N. 1773 dal 11/02/1991 nell'importo di euro 356.804,24, di cui euro 284.628,26 per lavori da appaltare;

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., e come da verbale di gara in data 30/05/2016, approvato dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza con determinazione n. 25 del 30/05/2016;

- che è risultata aggiudicataria l'Impresa ANGELO CHIMENTO S.N.C. DI CHIMENTO PAOLO & C. - C.DA MUSTICA, 6 87048 - SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) - P.IVA 02919510780 che ha offerto un ribasso del 8,970 % (OTTOVIRGOLANOVECENTOSETTANTA%). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro 265.793,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 4.658,28;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. Il Comune conferisce all'Impresa ANGELO CHIMENTO S.N.C. DI CHIMENTO PAOLO & C. - C.DA MUSTICA, 6 87048 - SANTA SOFIA D'EPIRO (CS) - P.IVA 02919510780 l'appalto dei lavori di PSR Calabria 2007/2013 "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMATICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA"- CUP:D64E15000470002 - CIG: 6663017F8E.

2. L'importo contrattuale - tenuto conto dell'offerta presentata - ammonta ad euro 265.793,28, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi dell'art. 53,



comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a 285,00 € (duecentottantacinque) per ogni giorno di ritardo.



2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del Comune.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 54.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.



4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell'articolo 144 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

6. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 143 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

7. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.





Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 1685/96/148715270 UnipolSai .

2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle



obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.




5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa per un importo di €500.000,00 al fine di tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito [di euro 500.000,00] non inferiore a quanto prescritto dall'art. 125, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i..



Articolo 7 – Piano di sicurezza e di coordinamento – Piano operativo di sicurezza

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento [ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81] ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i..

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.




3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

1. L'Amministrazione Comunale non ha esperito le verifiche in costanza di importo sottosoglia .

Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..



2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 11 – Verbale di permanenza delle condizioni

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., le parti dichiarano che il Responsabile Unico del Procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data 19/07/2016, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.


Articolo 12 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M: n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso C.da Mustica, 6 87048 – Santa Sofia D'Epiro (CS), ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 13 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che il Sig. Paolo Chimento è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali



cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune;

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al comune.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.



5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di ORSOMARSO – Settore FINANZIARIO "codice univoco ufficio" IPA UFA5PS e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 14 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito con legge n. 98 del 9 agosto 2013, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad € 53.158,66 che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dai commi 2 e 3 della sopra richiamata norma.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da



parte della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 124, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010.

3. Ai sensi dell'art. 140, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. l'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione e pertanto di € 53.158,66.





5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dal comma 3 del sopra richiamato articolo.

Articolo 15 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano



idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: con conto corrente Iban IT95V0200816202000101785027 Unicredit Agenzia di Cosenza

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è 6663017F8E.

Articolo 16 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 17 – Capitolato generale d'appalto


1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 18 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di PAOLA.

Articolo 19 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.


Articolo 20 – Rimborso spese per la pubblicazione avviso di avvenuta aggiudicazione.

1. L'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui vari organi di informazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Articolo 21 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 22 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.11, comma 13, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.163/2006, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n.221.

Il presente atto e' stato stipulato da me Segretario Rogante consta di quattordici pagine. Data lettura alle parti, le stesso lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono.



Solo il Segretario comunale lo sottoscrive, altresì, con firma digitale, ai sensi dell'art.1,
comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

per il Comune

per l'Appaltatore

Ing. Mario Antonio Filice

Angelo Chimento

ING. CHIOMENTO PAOLO & C.

di CHIMENTO PAOLO & C.

Partita IVA e Cod. Fisc. 02 919 510 780

Il legale rappresentante e direttore tecnico

GEOM. CHIMENTO PAOLO

Il Segretario comunale

Dr. Silvio Bastardi

